

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 772-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1964
(V. Stampato n. 1362)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro dell'Interno**
col **Ministro di Grazia e Giustizia**
col **Ministro del Bilancio**
col **Ministro delle Finanze**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**
col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
col **Ministro del Commercio con l'Estero**
e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 settembre 1964*

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 1964

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo internazionale firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, relativo alla Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ha la sua prima ragione di essere nella opportunità di estendere anche alla Turchia quella politica di associazione alla Comunità economica europea che è prevista dall'articolo 238 del Trattato di Roma.

Con l'accordo di Ankara la Turchia è il secondo Stato europeo che si associa alla CEE.

Nel 1959 — poco dopo che la Grecia aveva presentato analoga domanda — la Turchia richiedeva di associarsi alla CEE allo scopo di regolare istituzionalmente quei rapporti economici con i Paesi della Comunità che nell'economia turca rappresentavano una quota assai notevole: circa il 40 per cento delle esportazioni turche è diretto verso la CEE e il 35 per cento delle sue importazioni proviene dalla stessa Comunità.

La domanda di associazione si riferiva anche alle necessità, sempre urgenti in quel Paese, di ottenere aiuti finanziari per equilibrare la bilancia dei pagamenti e per avviare una politica programmata di sviluppo.

Se si tiene presente che la Turchia, sotto il peso schiacciante di secoli di miseria, si muove tuttora in una situazione economica sottosviluppata, si comprende come l'accordo in esame non si limiti a determinare i quantitativi precisi delle esportazioni dei prodotti dell'agricoltura ma preveda altresì aiuti finanziari.

Tali aiuti vengono concessi alla Turchia attraverso la Banca europea per gli investimenti.

Questo Accordo rappresenta pertanto una espansione di quello spirito di solidarietà internazionale, nel senso più attuale del termine, che è alla base della CEE e che l'Italia auspica possa ulteriormente estendersi.

Per l'Italia l'impegno finanziario è fissato in 32 milioni di unità di conto, pari a 20 miliardi di lire. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 l'onere per l'Italia è di 2 miliardi di lire.

* * *

I testi dell'associazione della Turchia alla CEE sono:

1) L'accordo che fissa gli obiettivi, i principi direttivi, le disposizioni istituzionali; e due Protocolli che contengono le disposizioni economiche e finanziarie.

2) L'atto finale, al quale sono allegate alcune dichiarazioni accettate dalle due Parti.

3) Uno scambio di lettere formulato ad Ankara al momento della firma e che concerne i problemi della mano d'opera in Turchia.

Per la realizzazione degli obiettivi indicati dall'accordo è previsto lo stabilimento progressivo di una unione doganale tra la Comunità e la Turchia.

L'Accordo si sviluppa in tre fasi successive:

a) una fase preparatoria della durata di 5 anni, salvo proroga;

b) una fase transitoria della durata massima di 12 anni;

c) una fase definitiva in cui si realizza l'unione doganale e il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle Parti contraenti.

All'articolo 28 è poi prospettata la possibilità dell'adesione della Turchia alla Comunità in seguito all'accettazione integrale da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato istitutivo della Comunità.

* * *

L'accordo di Ankara viene esaminato in un momento particolare di politica internazionale in cui la situazione dell'isola di Cipro presenta sempre caratteri di estrema delicatezza.

Il nostro Paese, che aderisce ad organizzazioni internazionali di carattere politico, economico, militare, è animato — come sempre — dalla preoccupazione che le organizzazioni stesse costituiscano — nello spirito che le ha generate — strumenti efficaci per la difesa della pace; e per i rapporti che intercorrono con la Grecia e la Turchia auspichiamo vivamente che il conflitto cipriota

possa trovare presto una soluzione di ragionevole e stabile componimento.

* * *

La discussione del disegno di legge svoltasi in Commissione è stata ampia e animata.

Vi hanno partecipato i colleghi Mencaraglia, Rubinacci, Jannuzzi, d'Andrea, Vittorelli, Santero, Lussu, Montini, Dominedò.

È stata sottolineata la necessità che il Governo esponga il suo pensiero sul problema

dell'associazione alla CEE prevista dall'articolo 238 del Trattato di Roma.

È stato altresì rilevato come gli accordi associativi alla CEE non contrastino con accordi economici tra Paesi dell'Europa occidentale e Paesi dell'Europa orientale. Vi sono sintomi incoraggianti in tal senso.

La Commissione nella sua maggioranza ha infine autorizzato il relatore a invitare il Senato ad approvare il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo.

CESCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia con Protocolli e Atto finale, firmati in Ankara il 12 settembre 1963.

Art. 2.

Sono approvati i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmati in Ankara il 12 settembre 1963:

a) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di associazione;

b) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di associazione,

ed Atti connessi.

Art. 3.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati negli articoli

precedenti a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 32 dell'Accordo indicato all'articolo 1 e agli articoli 6 e 11 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza del periodo preparatorio stabilito dall'articolo 3, secondo comma, dell'accordo di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati negli articoli 1 e 2 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Art. 5.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso, relativo al finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.